

DELIBERA N. 195/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PIANCASTAGNAIO (SI) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 22 maggio 2024 (prot. n. 0140539), come integrata in data 28 maggio 2024 (prot. n. 147798) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Piancastagnaio (SI), a seguito del ricevimento della segnalazione, in data 21 maggio 2024, da parte della dott.ssa Valeria Felici, candidata per il rinnovo del Consiglio comunale di Piancastagnaio, relativa ad una presunta violazione dell'art. 9 della Legge 28/2000 ad opera dell'amministrazione comunale di Piancastagnaio. Nello specifico, la segnalazione si riferisce



alla pubblicazione di alcuni post sul profilo istituzionale dell'ente (<https://www.facebook.com/comunepiancastagnaio/>) in date successive al periodo di vigenza del divieto di cui all'art. 9 della Legge 28/2000 non rispondenti ai requisiti di indispensabilità e impersonalità previsti dalla normativa. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 21 maggio 2024, le controdeduzioni, con la contestazione dei fatti oggetto di violazione, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute al Comitato in data 22 e maggio 2024, con le quali l'amministrazione comunale di Piancastagnaio ha rappresentato che, i post oggetto di segnalazione non sono in contrasto con l'art. 9 della Legge 28/2000 e, in un caso, che la pubblicazione sarebbe avvenuta in un periodo non sottoposto a vigenza dell'art. 9; cionondimeno si dichiara di aver rimosso 2 dei post oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, di cui almeno una di portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria, ed in particolare degli allegati alla segnalazione consistenti in:

- 1) Post pagina facebook del Comune di Piancastagnaio del 8.5.2024 con foto allegata della stretta di mano tra Ministro Pichetto Fratin e Sindaco uscente in occasione di un incontro sulle potenzialità della risorsa geotermica per il territorio del Comune di Piancastagnaio e per l'Amiata;
- 2) Post pagina facebook del Comune di Piancastagnaio del 3.5.2024 di promozione del convegno "la risorsa geotermica nel contesto del Monte Amiata" con locandina recante il logo del Comune il programma degli interventi tra cui quello del Sindaco Luigi Vagaggini;
- 3) 2 post pagina facebook del Comune di Piancastagnaio del 2.5.2024 con video di presentazione del Palio ad opera del Sindaco uscente Vagaggini;
- 4) Post pagina facebook del Comune di Piancastagnaio del 2.5.2024 che riproduce una nota del Sindaco uscente, su carta intestata del Comune - in risposta a una comunicazione della sezione locale dell'A.N.P.I.;
- 5) Post pagina facebook del Comune di Piancastagnaio del 22.4.2024 in cui è apparso un video spot di conclusione del mandato Vagaggini;

PRESO ATTO che il Comitato, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio, ha riscontrato la presenza delle comunicazioni oggetto di segnalazione sul profilo Facebook del Comune e la mancanza dei requisiti di impersonalità e indispensabilità dei messaggi stessi;

RILEVATO che i post sub 2) e 5) sono stati rimossi successivamente ad opera dell'Amministrazione;

RILEVATO, quindi, che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Piancastagnaio (SI) attraverso la diffusione dei messaggi sopra elencati e riscontrati come presenti sul profilo Facebook del Comune dall'Ufficio di supporto al Comitato, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, gli stessi non risultano indispensabili all'esercizio delle funzioni dell'Ente, in quanto esulano dalle finalità indicate per le attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni pubbliche dall'art. 1, comma 5, della legge n. 150/2000 e sono stati diffusi attraverso l'utilizzo di mezzi e risorse dell'Ente;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dei messaggi oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Piancastagnaio (SI) di rimuovere i post oggetto di segnalazione e pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, e sul profilo Facebook del Comune entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della pubblicazione sul profilo Facebook dei post pubblicati come privi dei requisiti di impersonalità e indispensabilità. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Piancastagnaio (SI) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba